



ALLEGATO VIII

REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E

IRREGOLARITÀ



INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. SCOPO	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. DESTINATARI	4
5. MODALITÀ OPERATIVE	4
5.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
5.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	4
5.3 MODALITÀ PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI	5
5.4 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	7
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	8

Rev.	Data	Motivazione	Redazione	Controllo	Approvazione
0	29/03/2018	Prima emissione	Responsabile A.G.	OdV	CDA del 29/3/2018
1	15/11/2019	Modifiche modalità segnalazione e trattamento dati personali	Responsabile A.G.	OdV	CDA del 15/11/2019



1. INTRODUZIONE

La legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, nota come legge sul Whistleblowing, ha apportato modifiche dirette al D.Lgs 231/2001 introducendo all’art. 6 i commi 2-bis, 2-ter e 2 quater. In virtù di tale integrazione normativa le imprese che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs n. 231/01 (anche Modello 231) devono prevedere uno o più canali che consentono al personale del Consorzio di presentare, a tutela dell’integrità di Dintec, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, afferenti alla normativa citata e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello 231 aziendale di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tale regolamento integra quanto già contenuto nel PTPCT e relativo al Whistleblowing. Si evidenzia al riguardo che fra le due discipline, che riguardano illeciti diversi ma in parte coincidenti, possono venirsi a creare delle sovrapposizioni. In tali casi è previsto un meccanismo di reciproca informazione e il ricevente della segnalazione potrà effettuare le analisi sull’attendibilità della segnalazione in autonomia o in collaborazione con l’altro soggetto.

2. SCOPO

Scopo del presente regolamento è quello di regolamentare l’uso del sistema interno di segnalazione nonché il processo di gestione e accertamento delle segnalazioni ricevute. Tale regolamento è parte integrante del modello organizzativo adottato da Dintec.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i.;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;



- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Codice Civile;
- Codice penale.

4. DESTINATARI

Ai sensi del D.Lgs, n. 231/01 sono destinatari della presente procedura:

- I componenti degli organi sociali
- Tutti il personale del Consorzio

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 Oggetto della segnalazione

Il segnalante può effettuare segnalazioni di condotte illecite, commissive o omissive, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione della società di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Sono invece escluse segnalazioni relative all'inosservanza di norme non connesse al D.Lgs. 231/01, a informazioni già di dominio pubblico e a reclami di carattere personale del segnalante come, ad esempio, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o lamenti legate ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

5.2 Contenuto delle segnalazioni

Il contenuto delle segnalazioni deve essere circostanziato e fondato su elementi di fatto precisi e concordanti. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire a chi la riceve di procedere alla verifica di accettabilità della segnalazione.

A tal fine la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;



- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti oggetto della segnalazione sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come il ruolo e/o la funzione in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione, anche documentale, che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Dintec e gli aventi causa si riserveranno il diritto di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione. Inoltre nell'ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti sopra indicati, il perseguimento dell'interesse all'integrità della società, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli art. 622 (segreto professionale) e 623 (segreto scientifico e industriale) del codice penale e dell'art. 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile. Si precisa che quando le notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine e sotto riportato.

5.3 Modalità per l'invio delle segnalazioni

Le segnalazioni, contenenti le informazioni previste al punto precedente, possono essere presentate con le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo rpct@dintec.it. Sarà cura del Rpct attivarsi con l'OdV in caso di impatti della segnalazione sul modello DLgs 231/01.
- a mezzo posta tradizionale in busta chiusa con l'indicazione, nella facciata anteriore della stessa, della dicitura "Riservata c.a. Organismo di Vigilanza 231" all'indirizzo Dintec srl Via Nerva 1 00187 Roma
- tramite la piattaforma online accessibile direttamente dalla home page del sito istituzionale e che consente:
 - che la segnalazione venga fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;



- che la segnalazione sia ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
- il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
- la segnalazione possa essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Il soggetto autorizzato a ricevere le segnalazioni tratterà le segnalazioni ricevute con l'assoluta riservatezza e in conformità con le norme in materia di privacy.

5.4 Gestione della segnalazione

Il processo di gestione della segnalazione è composto dalle seguenti fasi:

1. ricezione della segnalazione
2. analisi preliminare della segnalazione
3. adozione dei provvedimenti organizzativi e/o disciplinari.

Il soggetto autorizzato a ricevere le segnalazioni analizza preliminarmente le segnalazioni ricevute al fine di verificarne l'accettabilità ovvero a verificare che il contenuto della segnalazione sia rilevante ai fini del d.lgs 231/01. Al termine dell'analisi provvederà a:

- notificare al segnalante l'accettabilità o meno della segnalazione
- informare l'OdV nei casi previsti
- inoltrarla al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Presidente del Consiglio di Amministrazione la segnalazione sarà inviata al Collegio Sindacale.

Il Presidente o il Collegio Sindacale provvederanno, coinvolgendo se necessario altre funzioni interne all'azienda, ad effettuare i dovuti accertamenti sulla fondatezza della segnalazione in conformità ai poteri ad esso attribuiti per legge.

Le attività di approfondimento delle segnalazioni, qualunque sia il soggetto che le effettua, dovranno avvenire nel rispetto dei principi e di imparzialità e riservatezza, anche nel rispetto della dignità del personale del Consorzio (segnalante e segnalato) e dalla normativa in tema di protezione dei dati personali.



Qualora, a seguito delle verifiche di approfondimento, la segnalazione risulti infondata, il soggetto che ha effettuato l'analisi provvede ad archiviare la segnalazione corredata dagli esiti delle verifiche svolte. In tal caso lo stesso provvede ad informare il segnalante della conclusione e degli esiti delle verifiche svolte. La società o gli aventi causa si riserveranno il diritto di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate a falsità della dichiarazione.

Qualora al termine della verifica la segnalazione risulti fondata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottare i provvedimenti organizzativi ritenuti più opportuni e se necessario, in conformità alle normative in materia di lavoro e al contratto collettivo nazionale, all'adozione dei provvedimenti disciplinari a tutela del consorzio. Se il fatto ha riguardato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale adotterà le azioni ritenute più adeguate in conformità alle normative vigenti e allo statuto della società.

6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione, a qualsivoglia titolo, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui soggetti (segnalanti e segnalati) e sui fatti segnalati, a meno dei casi di seguito indicati:

- consenso espresso dal segnalante
- se è configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale
- se è configurabile in carico al segnalante una responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del c.p.
- nei casi in cui la riservatezza non è opponibile per legge ovvero alla presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria.

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza si applicano le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio e disciplinare, fatte salve ulteriori forme di sanzione previste dalle norme di legge.

Il Consorzio, inoltre, si impegna a garantire la riservatezza del segnalato e a gestire le eventuali segnalazioni a suo carico conformemente alla normativa in materia di privacy, salvo i casi in cui la rilevazione dei dati del segnalato debbano essere forniti per obbligo di legge.



I soggetti che hanno effettuato in buona fede segnalazioni saranno tutelati, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis lettera c) del D.Lgs 231/01 e di altre normative vigenti, contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono l'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro successive alla presentazione della segnalazione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il consorzio si riserva la facoltà di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità al presente documento, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può:

- dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo valuterà l'opportunità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione nonché di avviare il processo disciplinare o altri interventi civili o penali nei confronti dell'autore della discriminazione
- nel caso l'azione di discriminazione sia stata messa in atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al soggetto autorizzato a ricevere le segnalazioni.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Dintec – Consorzio per l'innovazione tecnologica srl (di seguito anche Dintec) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di seguito anche GDPR, informa che:

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali, particolari e giudiziari eventualmente presenti nelle segnalazioni saranno trattati



esclusivamente con la finalità di dare seguito alla sua valutazione.

I predetti trattamenti trovano la loro base giuridica nel consenso prestato dal segnalante.

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, da personale di Dintec autorizzato al trattamento e dalle seguenti categorie di soggetti che agiscono – a seconda dei casi – in qualità di soggetti autorizzati, responsabili esterni ovvero titolari autonomi del trattamento:

- Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Area Compliance del Consorzio per le funzioni di competenza

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante.

I dati non saranno comunicati in Paesi terzi (extra UE) od Organizzazioni internazionali.

Tempi di conservazione

Si informa che è stata definita, sulla base dell'interesse legittimo del Titolare del trattamento, la tempistica di conservazione di 5 anni.

Diritti dell'interessato

Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15- 23. In particolare, in relazione ai propri dati personali l'interessato ha diritto di chiedere a Dintec l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità che saranno riconosciuti ove compatibili con le finalità e le basi giuridiche precedentemente citate.

Rimane infine possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'esercizio dei propri diritti può essere richiesto dall'operatore economico in qualunque momento inviando apposita richiesta ai seguenti contatti:

Dintec scrl - Consorzio per l'innovazione tecnologica

Via Nerva n. 1 - 00187 Roma

Tel. 06/47822420 - Fax 06/40400978 - Email: dintec@dintec.it - PEC: dintecscrl@legalmail.it

Responsabile per la protezione dei dati di Dintec: rpd-privacy@dintec.it